

2015

Statuto

Giovani di Confagricoltura - ANGA

Corso Vittorio Emanuele II, 101

00186 Roma

16/07/2015

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1: Denominazione - Sede pag 1

Art. 2: Scopi pag 1

TITOLO II GLI ASSOCIATI

Art. 3: Associati pag 3

Art. 4: Soci Aderenti pag 4

Art. 5: Ammissione pag 5

Art. 6: Obblighi degli associati pag 6

Art. 7: Contributi straordinari pag 6

Art. 8: Perdita della qualità di associato pag 7

TITOLO III GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9: Organi dell'Associazione pag 8

Art. 10: Assemblea Nazionale pag 8

Art. 11: Adunanza dell'Assemblea Nazionale pag 9

Art. 12: Convocazione dell'Assemblea Nazionale pag 10

Art. 13: Costituzione dell'Assemblea Nazionale pag 11

Art. 14: Presidente dell'Assemblea Nazionale -Segretario - Verbale pag 12

Art. 15: Attribuzioni dell'Assemblea pag 12

Art. 16: Presidente dell'Associazione pag 13

Art. 17: Vicepresidenti pag 15

Art. 18: Consiglio Nazionale pag 16

Art. 19: Adunanza - Convocazione- Costituzione del
Consiglio Nazionale pag 17

Art. 20: Attribuzioni del Consiglio Nazionale pag 18

Art. 21: Comitato di Presidenza pag 20

Art. 22: Attribuzioni del Comitato di Presidenza pag 21

Art. 23: Collegio dei Revisori dei Conti pag 22

Art. 24: Collegio dei Probiviri pag 22

Art. 25: Segreteria Tecnica-Organizzativa pag 23

Art. 26: Commissari pag 24

TITOLO IV LE FEDERAZIONI REGIONALI

Art. 27: Costituzione - Sede - Attività	pag 25
Art. 28: Organi della Federazione Regionale	pag 27
Art. 29: Assemblea Regionale	pag 27
Art. 30: Adunanza - Convocazione- Costituzione dell'Assemblea Regionale	pag 28
Art. 31: Attribuzioni dell'Assemblea Regionale	pag 30
Art. 32: Presidente della Federazione Regionale	pag 31
Art. 33: Vicepresidenti della Federazione Regionale	pag 33
Art. 34: Consiglio Regionale	pag 33
Art. 35: Adunanza - Convocazione- Costituzione del Consiglio Regionale	pag 34
Art. 36: Attribuzioni del Consiglio Regionale	pag 35
Art. 37: Bilanci	pag 36
Art. 38: Contributo delle Sezioni Provinciali alla Federazione Regionale - Comunicazione degli iscritti	pag 37

TITOLO V LE SEZIONI PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI

Art. 39: Costituzione - Attività	pag 37
Art. 40: Organi della Sezione Provinciale	pag 39
Art. 41: Assemblea Provinciale	pag 39
Art. 42: Presidente e Vicepresidenti della Sezione Provinciale/ Interprovinciale	pag 40
Art. 43: Consiglio Provinciale/Interprovinciale	pag 41
Art. 44: Bilanci	pag 43

TITOLO VI INTERREGIONALI, ELETTORATO PASSIVO, INCOMPATIBILITA'

Art. 45: Interregionali	pag 43
Art. 46: Elettorato Passivo	pag 44
Art. 47: Incompatibilità tra incarichi in Associazione	pag 44

TITOLO VII PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 48: Patrimonio	pag 45
Art. 49: Entrate	pag 45

Art. 50: Bilanci pag 46

**TITOLO VIII MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -
LIQUIDAZIONE**

Art. 51: Modificazioni statutarie pag 46

Art. 52: Scioglimento dell'Associazione pag 47

Art. 53: Liquidazione pag 47

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 54 pag 48

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

Denominazione - Sede

E' costituita, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 101, l'Associazione "Giovani di Confagricoltura - A.N.G.A." che - nella sua autonomia statutaria e funzionale - fa parte della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

L'Associazione si articola in Federazioni Regionali e Sezioni Provinciali/Interprovinciali, le quali fanno parte delle rispettive sedi territoriali della Confagricoltura. L'attività della Associazione, delle Federazioni Regionali e delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali si svolge esclusivamente e rispettivamente nell'ambito della Confederazione e delle sue sedi territoriali.

Art. 2

Scopi

I Giovani di Confagricoltura - A.N.G.A è l'organizzazione sindacale dei giovani imprenditori agricoli di cui tutela gli interessi favorendone l'inserimento nel tessuto economico nazionale ed internazionale e stimolando il processo di sviluppo dell'impresa che opera in agricoltura sia come entità economica,

produttrice di beni ed occupazione, che come soggetto della gestione del territorio e dell'ambiente.

In tale prospettiva si propone anche di:

- a) aderire alle organizzazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini ai propri e di contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana in collaborazione con questa;
- b) studiare i problemi sindacali, economici e tecnici di interesse generale e particolare per i giovani occupati o che intendano occuparsi a qualsiasi titolo nel settore agricolo;
- c) promuovere, organizzare e favorire ogni iniziativa, nell'ambito delle attività istituzionali, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali ed internazionali, concernente l'istruzione, l'aggiornamento e la formazione professionale ad ogni livello e grado, in Italia e all'Estero, nonché di assistenza tecnica delle imprese;
- d) confrontarsi con gli organi politico-amministrativi, nazionali ed internazionali, sulla programmazione ed attuazione delle politiche di sviluppo agricolo, ambientale, rurale e socio-culturale, elaborando strategie e programmi specifici;
- e) promuovere e/o aderire ad attività di formazione, ricerca e studi sulle problematiche sindacali, economiche e tecniche di interesse generale agricolo, ambientale e di gestione del territorio;

f) promuovere gli scambi di informazione e di esperienze a livello nazionale ed internazionale nei campi dell'economia aziendale, della politica agroalimentare, della gestione del territorio, dell'ambiente e del patrimonio socio-culturale;

g) promuovere l'organizzazione di concorsi, mostre e fiere campionarie di interesse generale ed agricolo in particolare;

h) promuovere e curare i rapporti con le altre Organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extra agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria e per il raggiungimento dell'unità del mondo agricolo, nella salvaguardia dei valori e dell'affermazione dell'impresa.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne;

i) costituirsi in giudizio per tutelare interessi diffusi o collettivi collegati all'esercizio dell'attività agricola.

TITOLO II

GLI ASSOCIATI

Art. 3

Associati

Possono essere ammessi all'Associazione i giovani che siano in possesso di entrambi i requisiti sotto elencati:

a) abbiano compiuto i sedici anni e fino al compimento del quarantesimo anno di età;

b) a qualsiasi titolo conducano, coadiuvino nella conduzione, dirigano, in forma singola od associata, imprese agricole.

Possono essere eletti alle cariche dirigenziali dell'Associazione a livello provinciale/interprovinciale, regionale o nazionale gli associati che alla data delle elezioni siano in possesso di entrambi i requisiti sotto elencati:

a) non abbiano compiuto il trentasettesimo anno di età;

b) conducano in qualità di titolari o contitolari un'impresa agricola, iscritta alla locale Confagricoltura, o collaborino ad essa in veste di familiare coadiuvante.

Non possono essere ammessi all'Associazione i titolari, contitolari o familiari coadiuvanti di impresa iscritta ad altra Organizzazione Professionale Agricola che non sia la Confagricoltura.

Art. 4

Soci Aderenti

Possono, inoltre, essere ammessi all'Associazione come soci aderenti coloro che pur non avendo i requisiti di cui alle lettere

a) e b) dell'art. 3 primo comma del presente Statuto:

a) si occupino dei problemi dell'agricoltura in qualità di tecnici, di pubblicisti o di organizzatori o

b) abbiano, in qualità di studioso, interessi inerenti all'agricoltura.

I soci aderenti possono partecipare alle attività dell'Associazione se invitati dal Presidente.

I soci aderenti non possono ricoprire cariche dirigenziali a livello provinciale/interprovinciale, regionale o nazionale né possono esercitare diritti di voto in alcun organo dell'Associazione a qualsiasi livello territoriale.

ART.5

Ammissione

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata dal richiedente ai Giovani di Confagricoltura -A.N.G.A., per il tramite della Sezione provinciale/interprovinciale, nel cui ambito territoriale ha la residenza anagrafica e/o il domicilio fiscale, se costituita. In mancanza della Sezione provinciale/interprovinciale la domanda di ammissione va inoltrata direttamente alla sede nazionale.

Si considerano valide le domande inoltrate su apposito modulo, cartaceo o on-line, approvato dal Comitato di Presidenza, unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota associativa di cui al successivo articolo 6. La domanda si intende accolta, se non interviene diniego motivato comunicato all'interessato a mezzo raccomandata r/r o mediante P.E.C., entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

L'adesione ai Giovani di Confagricoltura - A.N.G.A è di durata

annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo il verificarsi di quanto previsto al successivo art. 8. La Sezione provinciale/interprovinciale trasmette ai Giovani di Confagricoltura - A.N.G.A. i moduli di adesione debitamente compilati, unitamente alla quota associativa corrisposta da ciascun socio.

Art. 6

Obblighi degli associati

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto;
- uniformarsi alle deliberazioni dell'Associazione;
- provvedere al pagamento della quota associativa annuale di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

Il termine per il versamento della quota annuale associativa, fermo restando quanto previsto dall'art.5, è il trentun marzo dell'anno di competenza.

Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione del caso di morte e non sono rivalutabili.

Art. 7

Contributi straordinari

In caso di particolare necessità il Consiglio Nazionale può stabilire il versamento da parte di ogni associato di un

contributo straordinario all'Associazione.

Art. 8

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione,
- b) per recesso dell'associato o per disdetta del rapporto associativo da comunicare per iscritto al Presidente dell'Associazione e per conoscenza al Presidente della Sezione Provinciale/Interprovinciale entro 60 giorni dalla scadenza;
- c) per esclusione dovuta a gravi inadempienze agli obblighi assunti a norma del presente Statuto;
- d) per esclusione dovuta a grave indegnità morale;
- e) per decadenza dovuta al mancato versamento per una annualità della quota associativa di cui all'art. 6 del presente Statuto, nel termine previsto dal secondo comma di tale articolo;
- f) per il compimento del quarantesimo anno di età.

L'esclusione dell'associato (punti c e d) dovrà essere stabilita con deliberazione motivata dell'Assemblea della Sezione Provinciale/Interprovinciale e comunicata in forma scritta all'interessato e all'Associazione Nazionale entro quindici giorni dall'emanazione del provvedimento.

Contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione. Il

ricorso non sospende la esecutorietà del provvedimento.

L'impegno al versamento della quota associativa di cui all'art.6 del presente Statuto cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita della qualità di associato.

TITOLO III

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente ed i Vicepresidenti;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) dai Vice Presidenti dell'Associazione;
- c) dai Componenti del Comitato di Presidenza;
- d) dai Presidenti delle Federazioni Regionali;

e) dai Presidenti delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali;

I componenti dell'Assemblea hanno un voto ciascuno, ad eccezione dei Presidenti delle sezioni Provinciali/Interprovinciali che hanno in più i voti determinati dal numero della media degli associati degli ultimi tre anni, compreso l'anno in cui si tiene l'Assemblea Nazionale, in regola con i pagamenti delle quote associative, al trentun marzo dell'anno di competenza, secondo la seguente proporzione: un voto ogni sei associati.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

I componenti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo, non possono rilasciare deleghe per farsi rappresentare in seno all'Assemblea.

Gli altri componenti, in caso di impossibilità a partecipare ad una Adunanza, possono farsi rappresentare soltanto da un dirigente socio della propria sezione di appartenenza.

La nomina del delegato, a rappresentare la Sezione, deve essere comunicata alla Segreteria dell'Associazione nelle forme e nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento elettorale.

Art. 11

Adunanza dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale si riunisce, in via ordinaria:

- a) una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo, non oltre il 30 aprile;
- b) una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, non oltre il 31 dicembre;
- c) ogni tre anni per le elezioni del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Componenti del Comitato di Presidenza e per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri in coincidenza con l'Assemblea di aprile.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente, qualora il medesimo lo ritenga necessario od opportuno o in seguito a deliberazione del Consiglio Nazionale a maggioranza dei suoi componenti o a richiesta di almeno tre Federazioni Regionali. Negli ultimi due casi la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

Art. 12

Convocazione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da diramarsi per iscritto con raccomandata e/o P.E.C. non meno di quindici giorni prima della data di adunanza. Nell'avviso devono essere indicati il giorno ed il luogo della riunione, l'ora stabilita sia per la prima che per la seconda convocazione nonché

l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza il termine di cui sopra può essere ridotto a otto.

Nel caso di Assemblea ex art.11 lettera c) del presente Statuto il termine per la convocazione è fissato almeno 30 giorni prima della data di adunanza.

Art. 13

Costituzione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza del totale dei voti rappresentati dalla Assemblea, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella determinazione della maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

In caso di deliberazioni riguardanti modificazioni statutarie si applica quanto previsto dall'art. 51 del presente Statuto.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo nei casi disciplinati alle lettere b) e c) del successivo art. 15 in cui la votazione ha luogo secondo quanto sancito dal regolamento elettorale di cui al successivo articolo 15 lettera "g", a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

Art. 14

Presidente dell'Assemblea Nazionale - Segretario - Verbale

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere altro Presidente tra i suoi componenti.

Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea e, se necessario, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se designati.

Il verbale dell'Assemblea è conservato nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art. 15

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la determinazione delle direttive generali dell'Associazione;
- b) la elezione del Presidente e dei Vicepresidenti dell'Associazione;
- c) la elezione di tre Membri del Comitato di Presidenza, uno

per ogni area geografica, nonché la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e di tre componenti del Collegio dei Probiviri;

d) l'approvazione del bilancio preventivo, entro il 31 dicembre, e del rendiconto economico e finanziario, entro il 30 aprile;

e) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;

f) l'approvazione della quota annuale di iscrizione all'Associazione in sede di approvazione del bilancio preventivo su proposta del Comitato di Presidenza;

g) approvazione e modifiche del Regolamento elettorale secondo quanto previsto dal precedente articolo 13;

h) ogni altra attribuzione conferitale dal presente Statuto.

Art. 16

Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Nella eventualità di dimissioni o di decadenza del Presidente, il Vicepresidente anziano provvederà, entro trenta giorni, a convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione del Presidente che durerà in carica sino alla fine del mandato del suo predecessore.

Spetta al Presidente:

- a) curare il rispetto del presente Statuto;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza;
- c) coordinare i rapporti tra l'Associazione e la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana;
- d) presiedere l'Assemblea Nazionale;
- e) presiedere il Consiglio Nazionale;
- f) presiedere e coordinare il Comitato di Presidenza;
- g) partecipare all'Assemblea Generale ed al Consiglio Direttivo della Confagricoltura nonché su invito o su sua richiesta ai lavori della Giunta Esecutiva della Confagricoltura in relazione alla trattazione di argomenti di specifico interesse dell'Associazione;
- h) svolgere ogni altra attività nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento del Presidente le funzioni di sua spettanza sono esercitate dal Vicepresidente più anziano, salvo quanto previsto dal precedente art. 14, primo comma.

Art. 17

Vicepresidenti

Il Presidente dell'Associazione è coadiuvato da tre Vicepresidenti, in rappresentanza rispettivamente delle Regioni dell'Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale, i quali sono eletti dall'Assemblea Nazionale, durano in carica 3 anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Nelle eventualità di dimissioni o di decadenza di uno o più Vicepresidenti il Presidente provvederà, entro trenta giorni, a convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione del o dei Vicepresidenti che dureranno in carica sino alla fine del mandato dei loro predecessori.

Spetta ai Vicepresidenti:

- a) collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni a questo attribuite dal presente Statuto;
- b) curare l'espletamento delle attribuzioni e degli incarichi loro affidati dal Consiglio Nazionale;
- c) assicurare e mantenere il coordinamento tra il Comitato di Presidenza e i Presidenti delle Federazioni regionali dell'area geografica di loro competenza, nell'attuazione delle direttive generali dell'Associazione;
- d) svolgere ogni altra attività nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente Statuto.

Art. 18

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) dai Vicepresidenti dell'Associazione;
- c) dai Componenti del Comitato di Presidenza;
- d) dai Presidenti delle Federazioni Regionali;
- e) dai Presidenti delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali che partecipano con voto consultivo. Esprime voto deliberante il Presidente della Sezione Interprovinciale le cui Province di appartenenza coprono integralmente il rispettivo territorio Regionale;
- f) dai rappresentanti dell'Associazione all'interno delle Federazioni Nazionali di Prodotto della Confagricoltura che partecipano con voto consultivo.
- g) dai rappresentanti dell'Associazione all'interno degli Enti collegati della Confagricoltura che partecipano con voto consultivo.

I Componenti del Consiglio Nazionale, di cui ai punti a), b, c) del presente articolo, che risultino assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale o del Comitato di Presidenza, a prescindere da eventuali giustificazioni, decadono. I Componenti di cui al punto a) e b) vengono sostituiti secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17. I membri di cui al punto c)

vengono sostituiti per cooptazione secondo quanto previsto all'art. 21.

Art. 19

Adunanza - Convocazione - Costituzione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi; in via straordinaria per iniziativa del Presidente, qualora il medesimo lo ritenga necessario od opportuno o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Chi chiede la convocazione del Consiglio Nazionale è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso da diramarsi per iscritto non meno di dieci giorni prima della data di adunanza. Nell'avviso devono essere indicati il giorno ed il luogo della riunione, l'ora stabilita nonché l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza il termine di cui al comma che precede può essere ridotto a tre giorni e la convocazione può essere effettuata mediante P.E.C. oppure con qualsiasi modalità di comunicazione che consenta di accertare la ricezione dei documenti trasmessi.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nella determinazione della maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un funzionario della Segreteria di cui al successivo art. 25 che ne cura la redazione.

Nel caso che il Consiglio Nazionale o l'Assemblea non siano stati convocati almeno una volta in tre mesi l'Assemblea Generale ha la facoltà di far decadere il Presidente Nazionale dalla carica.

Art. 20

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) eseguire le direttive generali indicate dall'Assemblea e individuare gli strumenti e le iniziative per realizzare le finalità statutarie;
- b) coadiuvare le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali/Interprovinciali;
- c) coordinare le attività delle Federazioni Regionali al fine di fornire un armonico indirizzo all'azione dell'Associazione e collaborare con esse al fine di conseguire gli scopi statutari e

promuovere il più ampio supporto periferico all'attività nazionale;

d) provvedere, previa inchiesta e per gravi motivi, alla destituzione dei Presidenti delle Federazioni Regionali e delle Sezioni Provinciali/Interprovinciale e procedere alla nomina dei Commissari delle Federazioni Regionali e delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali;

e) conferire ai Vicepresidenti e ad altri componenti o a soci dell'Associazione attribuzioni ed incarichi specifici sull'espletamento dei quali i medesimi devono periodicamente riferire al Consiglio Nazionale stesso, invitandoli comunque, qualora non ne avessero diritto, a partecipare con voto consultivo alle proprie riunioni;

f) provvedere, anche a mezzo di speciali enti, ad effettuare servizi e pubblicazioni di particolare utilità in campo legale, tecnico-agricolo, economico, finanziario e sindacale nonché in quello dell'istruzione tecnica e professionale;

g) ratificare le nomine dei Presidenti Regionali e dei Presidenti Provinciali/Interprovinciali;

h) nominare, su proposta del Comitato di Presidenza i rappresentanti dell'Associazione all'interno delle Federazioni nazionali di Prodotto e dei Comitati Permanenti di cui allo Statuto di Confagricoltura; istituire, se del caso, commissioni con il ruolo di elaborare linee di politica economica, coordinate

dal rappresentante dell'Associazione nelle Federazioni di Prodotto di Confagricoltura;

i) ratificare gli atti di assunzione, di nomina, di licenziamento, nonché ogni altro provvedimento relativo al personale dell'Associazione.

l) decidere, su proposta del Comitato di Presidenza, se e quando l'Associazione deve costituirsi in giudizio per tutelare interessi diffusi o collettivi collegati all'agricoltura.

m) svolgere ogni altra attività nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto.

Art. 21

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza, che si riunisce periodicamente, è costituito:

a) dal Presidente;

b) dai tre Vicepresidenti;

c) dai tre Componenti eletti dall'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 15 del presente Statuto.

I Componenti di cui alla lettera c) durano in carica 3 anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora uno o più Componenti di cui al punto c) si dimettano, il Consiglio Nazionale procede alla loro sostituzione per

cooptazione.

Possono essere invitati al Comitato di Presidenza, su proposta del presidente nazionale personalità e dirigenti dell'Associazione, per la trattazione di argomenti di specifico interesse.

Art. 22

Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) supportare il Presidente nella gestione ordinaria dell'Associazione e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
- b) predisporre il bilancio preventivo;
- c) predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti non meno di quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto medesimo;
- d) proporre all'Assemblea Nazionale l'ammontare della quota annuale di iscrizione all'Associazione.
- e) sovrintendere all'Amministrazione dell'Associazione;
- f) approvare il modulo di ammissione all'Associazione;
- g) proporre al Consiglio Nazionale i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione all'interno delle Federazioni Nazionali di Prodotto di Confagricoltura e dei Comitati Permanenti di cui allo Statuto di Confagricoltura;

h) proporre al Consiglio Nazionale i nominativi dei Commissari delle Federazioni Regionali e delle Sezioni Provinciali di cui al successivo art. 26 e deliberare eventuali proroghe del commissariamento.

Art. 23

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale anche tra i non associati.

Il Collegio dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in merito alla quale riferisce all'Assemblea nella relazione sul rendiconto economico-finanziario, previa comunicazione al Consiglio Nazionale.

I Revisori dei Conti effettivi o, in loro assenza, i supplenti partecipano alle adunanze dell'Assemblea Nazionale senza diritto di voto.

Art. 24

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito dal Direttore Generale

della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e da tre componenti nominati dall'Assemblea Nazionale.

Il Collegio dura in carica tre anni. I componenti elettivi sono rieleggibili.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

- a) dirimere le controversie che possono insorgere nell'applicazione del presente Statuto e del Regolamento elettorale;
- b) decidere i ricorsi di cui all'art. 8, terzo comma, del presente Statuto;
- c) risolvere i conflitti di attribuzione tra gli organi dell'Associazione;
- d) dirimere le controversie tra le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali dell'Associazione.

Art. 25

Segreteria Tecnica - Organizzativa

Alla Segreteria tecnica-organizzativa dell'Associazione provvede la Confederazione con proprio personale individuato di concerto con il Comitato di Presidenza.

L'attività dell'Associazione previa intesa con il Direttore Generale di Confagricoltura, si esplica altresì, attraverso la collaborazione delle strutture confederali e dei funzionari ad esse proposte.

Spetta alla Segreteria tecnica-organizzativa:

a) eseguire d'intesa con il Presidente le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza.

b) svolgere le funzioni amministrative ordinarie sotto il controllo del Comitato di Presidenza.

I componenti della Segreteria hanno facoltà di partecipare alle riunioni degli organi dell'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 26

Commissari

In presenza di situazioni di gravi e significative carenze nell'attività amministrativa, organizzativa o statutaria di una Sezione Provinciale/Interprovinciale, il Consiglio Nazionale, su provvedimento motivato, può deliberare il Commissariamento della Sezione e la nomina di un Commissario. Questi sostituisce temporaneamente gli Organi della Sezione fino alla convocazione dell'Assemblea dei soci per il ripristino della ordinaria amministrazione. La nomina di un Commissario può avvenire anche per promuovere la costituzione di nuove Sezioni Provinciali/Interprovinciali nei territori in cui i Giovani di

Confagricoltura - A.N.G.A. non sia rappresentata. In tal caso le funzioni del Commissario, ferma la durata di cui al comma successivo, cessano con la costituzione della Sezione Provinciale/Interprovinciale.

L'incarico di Commissario viene attribuito per la durata di sei mesi e può essere rinnovato con delibera del Comitato di Presidenza.

Ai Commissari delle Federazioni Regionali e delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali spettano le funzioni ed i poteri attribuiti dal presente Statuto ai rispettivi Presidenti,

I Commissari, di norma, sono scelti tra i Dirigenti che compongono il Comitato di Presidenza o il Consiglio Nazionale o tra i Dirigenti locali della Regione o della Provincia in cui ricade la struttura territoriale oggetto del provvedimento.

TITOLO IV

LE FEDERAZIONI REGIONALI

Art. 27

Costituzione - Sede - Attività

Nelle Regioni in cui siano presenti almeno due Sezioni Provinciali o una o più Sezioni Interprovinciali che coprano almeno la metà del territorio regionale, è costituita la Federazione Regionale dell'Associazione medesima, con sede presso la corrispondente sede regionale della Confederazione.

Alla Federazione aderiscono le Sezioni Provinciali/Interprovinciali costituite nella Regione.

Rientra nella competenza delle Federazioni Regionali:

- a) rappresentare le Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti nei confronti dell'Associazione Nazionale e nei rapporti con l'Ente Regione ed ogni altro ente o organismo pubblico regionale e con le organizzazioni imprenditoriali, professionali ed economiche operanti a livello regionale;
- b) svolgere, nell'ambito delle direttive generali determinate dall'Assemblea Nazionale e delle indicazioni del Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera c) del presente Statuto, qualsiasi attività necessaria o utile al conseguimento degli scopi statutari;
- c) coadiuvare le Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti e coordinare l'attività delle medesime promuovendo il più ampio supporto all'attività nazionale;
- d) partecipare alla vita e alle attività della Federazione Regionale della Confagricoltura, collaborando con la medesima per la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti.

L'Associazione Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dalla Federazione Regionale.

Art. 28

Organi della Federazione Regionale

Sono organi della Federazione Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente;
- c) fino ad un massimo di 2 Vicepresidenti;
- d) il Consiglio Regionale.

I componenti degli organi della Federazione Regionale devono essere iscritti alle Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti.

Art. 29

Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita:

- a) dal Presidente della Federazione Regionale;
- b) dal/i Vicepresidente/i della Federazione Regionale;
- c) dai Presidenti delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti alla Federazione.

Il Presidente Regionale ha un voto, i Presidenti delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali hanno un voto ciascuno, più i voti determinati secondo il criterio proporzionale sancito dall'art.10), del presente Statuto.

- d) dai componenti del Comitato di Presidenza iscritti alle Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti alla Federazione;

Partecipano all'Assemblea Regionale con voto consultivo coloro che ricoprono incarichi nazionali od internazionali iscritti alle Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti alla Federazione.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Regionale, di volta in volta e relativamente a specifici temi trattati, il Presidente ed il Direttore della Federazione Regionale della Confagricoltura e i componenti delle Federazioni Regionali di Prodotto iscritti alle Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti alla Federazione.

I componenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, non possono rilasciare deleghe per farsi rappresentare in seno all'Assemblea.

Gli altri componenti possono farsi rappresentare soltanto da un dirigente socio della propria sezione di appartenenza.

La nomina del delegato deve essere comunicata al Presidente della Federazione per iscritto.

Art. 30

Adunanza - Convocazione - Costituzione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente della Federazione e si riunisce in via ordinaria:

- a) una volta l'anno per l'approvazione, se necessario ai sensi di legge, del rendiconto consuntivo, non oltre il 30 aprile;
- b) una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, se

necessario ai sensi di legge, non oltre il 31 dicembre;

c) ogni tre anni per le elezioni del Presidente e dei Vicepresidenti in coincidenza con l'Assemblea di aprile.

Si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente, qualora il medesimo lo ritenga necessario o opportuno o a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Regionale, oppure per iniziativa del Commissario ai sensi del successivo art. 32, ultimo comma.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea Regionale è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione e ad inviare copia, a mezzo posta elettronica, agli uffici nazionali dell'Associazione.

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente mediante P.E.C. oppure con qualsiasi modalità di comunicazione che consenta di accertare la ricezione dei documenti trasmessi almeno quindici giorni prima della data di adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza il termine di cui al comma che precede può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea Regionale è validamente costituita quando sia presente la maggioranza del totale dei voti rappresentati dalla Assemblea, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente; nella determinazione della

maggioranza non si tiene conto degli astenuti, le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea Regionale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente designato dal Presidente all'inizio di ogni riunione. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, è conservato nella sede della Federazione Regionale. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne una copia.

Art. 31

Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

Spetta all'Assemblea Regionale:

- a) determinare le direttive generali della Federazione;
- b) eleggere il Presidente ed il/i Vicepresidente/i della Federazione, previa determinazione del loro numero;
- c) approvare, se necessario ai sensi di legge, il rendiconto economico e finanziario entro il 30 aprile di ogni anno;
- d) svolgere ogni altra attività nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto.

Art. 32

Presidente della Federazione Regionale

Il Presidente della Federazione Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.

L'elezione del Presidente della Federazione Regionale deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza ha la facoltà di far decadere il Presidente della Federazione Regionale se non rispetta gli obblighi temporali, previsti dal successivo articolo 35, per convocare il Consiglio Regionale.

Nell'eventualità di dimissioni o decadenza del Presidente Regionale si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Statuto relative al Presidente nazionale.

Spetta al Presidente della Federazione:

- a) coordinare i rapporti tra la Federazione Regionale dell'Associazione e la Federazione Regionale della Confagricoltura;
- b) rappresentare la Federazione Regionale nel Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale;
- c) comunicare per iscritto al Presidente dell'Associazione Nazionale i nominativi degli eletti, in caso di rinnovo delle cariche della Federazione;
- d) presiedere l'Assemblea Regionale;

- e) presiedere il Consiglio Regionale;
- f) partecipare ai Consigli Direttivi delle Federazioni Regionali di Confagricoltura;
- g) svolgere ogni altra attività nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto.

In caso di urgenza il Presidente della Federazione può, congiuntamente ad almeno uno dei Vicepresidenti, esercitare i poteri del Consiglio Regionale, salvo ratifica.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Federazione regionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento del Presidente le funzioni di sua spettanza sono esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Il Presidente della Federazione può essere destituito, previa verifica e per gravi motivi, dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale. In tal caso il Consiglio Nazionale provvede alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto. Il Commissario deve procedere alla convocazione dell'Assemblea Regionale entro trenta giorni dalla nomina. Se il Presidente cessa dal suo incarico per qualunque causa, sempre che permangano le condizioni per la costituzione della Sezione, il Vice Presidente deve convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea per il rinnovo della carica.

Art. 33

Vicepresidenti della Federazione Regionale

Il Presidente della Federazione Regionale è coadiuvato dal/i Vicepresidente/i i quali sono eletti nel numero massimo di due dall'Assemblea Regionale, durano in carica 3 anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Nell'eventualità di dimissioni di uno o più Vicepresidenti il Presidente provvederà, entro trenta giorni, a convocare l'Assemblea Regionale per le elezioni del o dei Vicepresidenti che dureranno in carica sino alla fine del mandato dei loro predecessori.

Spetta al/i Vicepresidente/i:

- a) collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni a questo attribuite dal presente Statuto;
- b) curare l'espletamento delle attribuzioni e degli incarichi loro affidati dal Consiglio Regionale;
- c) svolgere ogni altra attività nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente Statuto.

Art. 34

Consiglio Regionale

Il Consiglio della Federazione Regionale è costituito:

- a) dal Presidente della Federazione;
- b) dal/i Vicepresidente/i della Federazione;

c) dai Presidenti delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti alla Federazione;

d) dai componenti del Comitato di Presidenza iscritti alle Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti alla Federazione.

Art. 35

Adunanza - Convocazione - Costituzione del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente della Federazione e si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi; in via straordinaria per iniziativa del Presidente, qualora il medesimo lo ritenga necessario o opportuno o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Chi chiede la convocazione del Consiglio Regionale è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione e ad inviarne copia, a mezzo posta elettronica, agli uffici nazionali dell'Associazione.

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente mediante P.E.C. oppure con qualsiasi modalità di comunicazione che consenta di accertare la ricezione dei documenti trasmessi almeno dieci giorni prima della data di adunanza. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza il termine di cui al comma che precede può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Regionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nella determinazione della maggioranza non si tiene conto degli astenuti. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Regionale.

Le deliberazioni del Consiglio Regionale devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 36

Attribuzioni del Consiglio Regionale

Spetta al Consiglio Regionale:

- a) determinare ed attuare le attività della Federazione nei limiti delle direttive generali emanate dall'Assemblea Regionale;
- b) designare i rappresentanti della Federazione in enti ed organismi in cui sia prevista una rappresentanza delle categorie agricole della Regione;
- c) coordinare l'attività delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti, secondo quanto previsto dal precedente art.27, terzo comma, lettera c;
- d) collaborare con le Sezioni Provinciali/Interprovinciali, nei limiti delle direttive generali emanate dall'Assemblea Regionale al fine di conseguire gli scopi statutari promuovendo il più ampio

supporto all'attività regionale

e) conferire ai Vicepresidenti o agli altri componenti attribuzioni ed incarichi specifici sull'espletamento dei quali i medesimi devono periodicamente riferire al Consiglio Regionale stesso;

f) stabilire l'importo, i termini e le modalità di versamento del contributo che le Sezioni Provinciali/Interprovinciali sono tenute a corrispondere annualmente alla Federazione Regionale di appartenenza ai sensi del successivo art. 38 del presente Statuto.

g) predisporre se necessario, ai sensi di legge, il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;

h) svolgere ogni altra attività nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto.

Art. 37

Bilanci

Per ciascun anno solare il Consiglio Regionale predispone se necessario, ai sensi di legge, il rendiconto economico e finanziario della Federazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale.

Art. 38

Contributo delle Sezioni Provinciali alla Federazione Regionale -

Comunicazione degli iscritti

Le Sezioni Provinciali/Interprovinciali aderenti alla Federazione Regionale sono tenute a versare annualmente alla medesima un contributo.

L'importo, i termini e le modalità di versamento del contributo indicato sono stabiliti dal Consiglio Regionale.

In caso di mancato adempimento, il Consiglio Regionale ha facoltà di sospendere il Presidente della Sezione Provinciale/Interprovinciale inadempiente dal diritto di voto sino alla regolarizzazione della posizione contributiva.

TITOLO V

LE SEZIONI PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI

Art. 39

Costituzione - Attività

In ogni Provincia è costituita una Sezione dell'Associazione nella quale sono iscritti gli associati all'Associazione che conducano, coadiuvino nella conduzione o dirigano in forma singola o associata un'impresa agricola oppure che abbiano la residenza o il domicilio fiscale in tale ambito territoriale.

Per la regolare costituzione della Sezione è richiesto un numero

di iscritti non inferiore a sei.

Qualora, in qualsiasi momento venga meno, per qualunque causa, il numero minimo dei soci per la costituzione della Sezione, e tale numero non venga reintegrato entro 30 giorni, la Sezione stessa, ipso iure, si intende sciolta ed i componenti delle cariche decaduti. Gli eventuali soci ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 sono considerati a tutti gli effetti soci dei Giovani di Confagricoltura - A.N.G.A. iscritti alla Sezione Provinciale/Interprovinciale più vicina territorialmente.

Laddove esigenze organizzative o amministrative lo consentano, possono essere costituite Sezioni Interprovinciali. Per la regolare costituzione della Sezione Interprovinciale, che rappresenti il territorio di due province, è richiesto un numero di iscritti non inferiore a 10. Per ogni successiva provincia rappresentata dalla Sezione, è richiesto un aumento del numero di iscritti pari a 4. La delibera di costituzione della Sezione Interprovinciale deve contenere anche norme per un equo contemperamento degli interessi di tutte le province che essa esprime, anche ai fini della elezione degli Organi.

La Sezione Provinciale/Interprovinciale è tenuta a svolgere la sua attività nel quadro del coordinamento effettuato dal Consiglio Regionale della Federazione Regionale e ad osservare le indicazioni del Consiglio medesimo per il conseguimento degli scopi statutari, secondo quanto previsto dal precedente art. 36.

La Sezione Provinciale/Interprovinciale partecipa alla vita e alle attività dell'Unione Provinciale degli Agricoltori del relativo territorio, collaborando con la medesima per la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti.

L'Associazione Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dalla Sezione Provinciale.

Art. 40

Organi della Sezione Provinciale

Sono organi necessari della Sezione Provinciale:

- a) l'Assemblea provinciale;
- b) il Presidente;
- c) fino a due Vicepresidenti;
- d) il Consiglio Provinciale.

Art. 41

Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale è costituita:

- a) dal Presidente della Sezione Provinciale;
- b) dal/ Vicepresidente/i della Sezione Provinciale;
- c) dai componenti del Consiglio Provinciale;
- d) dagli associati che risultino iscritti alla Sezione Provinciale/Interprovinciale non meno di un mese prima della data di adunanza dell'Assemblea.

Per quanto riguarda l'adunanza, la convocazione, la costituzione, il Presidente, il verbale e le attribuzioni dell'Assemblea Provinciale/Interprovinciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative all'Assemblea Regionale.

Art. 42

Presidente e Vicepresidenti della Sezione Provinciale/Interprovinciale

Il Presidente della Sezione Provinciale ed il/i Vice Presidente/i sono eletto/i dall'Assemblea Provinciale/Interprovinciale, durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

L'elezione del Presidente della Sezione Provinciale deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale dell'Associazione. Spetta al Presidente della Sezione:

- a) coordinare i rapporti tra la Sezione Provinciale/Interprovinciale e l'Unione Provinciale degli Agricoltori;
- b) presiedere l'Assemblea Provinciale/Interprovinciale;
- c) presiedere il Consiglio Provinciale/Interprovinciale;
- d) partecipare all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo delle Unioni Provinciali Agricoltori di Confagricoltura;
- e) svolgere ogni altra attività nei limiti dei poteri

conferitigli dal presente Statuto e dal Regolamento interno della Sezione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Sezione Provinciale/Interprovinciale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente della Sezione Provinciale/Interprovinciale può essere destituito, previa verifica e per gravi motivi, dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale. In tal caso il Presidente Nazionale provvede, su delega del Consiglio Nazionale, alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

In caso di impedimento del Presidente le funzioni di sua spettanza sono esercitate dal Vicepresidente, in presenza di due Vicepresidenti da quello più anziano. Se il Presidente cessa dal suo incarico per qualunque causa, sempre che permangano le condizioni per la costituzione della Sezione, il Vice Presidente deve convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea per il rinnovo della carica.

Art. 43

Consiglio Provinciale/Interprovinciale

Il Consiglio Provinciale/Interprovinciale è costituito:

- a) dal Presidente della Sezione Provinciale/Interprovinciale;
- b) dal/i Vicepresidente/i della Sezione Provinciale/Interprovinciale;

c) dai componenti eletti dall'Assemblea Provinciale/Interprovinciale in numero minimo di due. Tali componenti durano in carica 3 anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Per quanto riguarda l'adunanza, la convocazione ed i relativi obblighi, il Presidente ed il verbale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative al Consiglio Regionale.

Spetta al Consiglio Provinciale/Interprovinciale:

a) determinare ed attuare le attività della Sezione nei limiti delle direttive generali emanate dall'Assemblea Provinciale/Interprovinciale;

b) stabilire eventualmente, nella prima seduta valida dell'anno, una quota annuale di iscrizione alla Sezione, in aggiunta alla quota associativa di cui all'art. 6 del presente Statuto.

c) predisporre se necessario, ai sensi di legge, il rendiconto economico e finanziario;

d) svolgere ogni altra attività nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto.

Art. 44

Bilanci

Per ciascun anno solare il Consiglio Provinciale predispone se necessario, ai sensi di legge, il rendiconto economico e finanziario della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale/Interprovinciale.

TITOLO VI

INTERREGIONALI, ELETTORATO PASSIVO, INCOMPATIBILITA'

Art. 45

Interregionali

Il Vicepresidente di area convoca, almeno una volta all'anno, la riunione dell'Interregionale con avviso da diramarsi per iscritto non meno di quindici giorni prima dalla data di adunanza e in via straordinaria almeno 8 giorni prima. Nell'avviso devono essere indicati il giorno ed il luogo della riunione, l'ora stabilita nonché l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza il termine di cui al comma che precede può essere ridotto a tre giorni e la convocazione può essere effettuata per iscritto con P.E.C.

Partecipano all'interregionale i Presidenti Provinciali/Interprovinciali, i Presidenti Regionali, i membri del Comitato di Presidenza e gli associati che ricoprono incarichi

nazionali ed internazionale iscritti alle Sezioni Provinciali/Interprovinciali di area. I Presidenti Provinciali/Interprovinciali e Regionali che non potranno partecipare devono farsi rappresentare da un loro Vicepresidente o da altro dirigente.

Il Vicepresidente può nominare tra i presenti un Segretario della riunione che provvederà a redigere il verbale che sarà sottoscritto dal Vicepresidente e dal Segretario.

Art. 46

Elettorato Passivo

L'incarico di Presidente Nazionale, di Vicepresidente Nazionale, di Membro del Comitato di Presidenza, di Presidente Regionale, di Presidente Provinciale/Interprovinciale è incompatibile con qualsiasi carica in Partiti politici e con il mandato Parlamentare Europeo, Nazionale e Regionale.

Art. 47

Incompatibilità tra incarichi in Associazione

Gli incarichi di Presidente Nazionale, Vicepresidente Nazionale, Membro del Comitato di Presidenza e Presidente Regionale sono tra loro incompatibili.

TITOLO VII

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 48

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione o che vengano in possesso della medesima;
- b) dalle eccedenze dei bilanci annuali;

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 49

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- b) dai contributi straordinari di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d) dagli altri proventi delle attività svolte in conformità degli scopi dell'Associazione perseguiti anche con il

finanziamento, parziale o totale, di istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

e) da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 50

Bilanci

Per ciascun anno solare il Comitato di Presidenza predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione. Il rendiconto economico e finanziario deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione del rappresentante di tale Collegio.

L'invio del rendiconto economico e finanziario al Collegio dei Revisori dei Conti deve avvenire non meno di 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII

MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE -

LIQUIDAZIONE

Art. 51

Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima

convocazione se sono presenti almeno due terzi del totale dei voti rappresentati dall'Assemblea, in seconda convocazione se è presente la maggioranza degli stessi.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art. 13.

Art. 52

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale.

Per la validità della deliberazione di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti rappresentati dall'Assemblea.

Art. 53

Liquidazione

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale provvede alla nomina di un collegio di liquidatori, costituito da non meno di tre componenti, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

L'Assemblea determina altresì la devoluzione del patrimonio ad

altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 54

Gli eventuali regolamenti interni approvati in base al precedente Statuto decadono con l'approvazione del presente Statuto.

Per quanto riguarda le cariche sociali, le norme del presente statuto troveranno applicazione al prossimo rinnovo.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Firmato: Raffaele Maiorano - Luca Barassi NOTAIO -.